

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'istituzione scolastica "ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE" di CREMONA.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2019-20, 2020-21, 2021-22 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2022, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti, anche a seguito di eventuali interventi normativi o contrattuali.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto


1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.



Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
1. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);


- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 9 - Relazioni sindacali nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19

1. Qualora, nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, non sia possibile l'espletamento delle relazioni sindacali attraverso incontri fra le parti in presenza, l'Istituto Comprensivo Cremona Due garantisce che le stesse possano continuare a svolgersi anche a distanza, attraverso l'utilizzo degli strumenti di comunicazione delle piattaforme online di Istituto.
2. Eventuali materie legate all'emergenza sanitaria e alle possibili ricadute sulle prestazioni lavorative potranno essere oggetto di informativa, confronto o contrattazione integrativa, a seconda di quanto previsto da eventuali accordi a livello nazionale, regionale o provinciale.



CAPO II - DIRITTI SINDACALI


Art. 10 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio della scuola Virgilio, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale dell'Istituto, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
5. Qualora, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'attività sindacale non possa essere espletata in presenza, l'Istituto Comprensivo Cremona Due mette a disposizione gli strumenti delle piattaforme online di Istituto affinché la stessa possa realizzarsi a distanza.

Art. 11 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, vanno in ogni caso assicurati i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
7. L'Istituto Comprensivo Cremona Due garantisce lo svolgimento delle assemblee sindacali anche nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid 19, mettendo a disposizione le piattaforme online di istituto affinché le assemblee stesse possano avvenire anche a distanza, qualora non sia possibile il loro svolgimento in presenza.

Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti



1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 13 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 14 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.


TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15– Ore eccedenti personale docente

Ogni docente si può rendere disponibile per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo settimanale per la sostituzione dei colleghi assenti. Il quadro orario delle sostituzioni viene predisposto dalle collaboratrici e dalle coordinatrici di plesso all'avvio dell'anno scolastico. Le ore eccedenti prestate saranno retribuite o recuperate, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro e non oltre il termine dell'anno scolastico in cui sono effettuate.

Art. 16 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.



Art. 17 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo regolarmente autorizzate dal Dsga possono essere recuperate su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di unità di personale in servizio di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato e non oltre il termine dell'anno scolastico per il personale a tempo indeterminato.
3. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 18 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA


1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate in bacheca Docenti, in bacheca Ata, sul registro elettronico e sul sito di Istituto se di natura pubblica; le comunicazioni espressamente rivolte ad alcuni dipendenti sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme. Il personale è tenuto alla lettura e all'eventuale risposta **all'interno del proprio orario di lavoro**.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari di servizio individuali in caso di urgenza indifferibile.

Art. 20 - Lavoro agile

1. Fra le materie oggetto di informativa, o confronto, o contrattazione integrativa potranno



rientrare gli aspetti relativi all'eventuale svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

2. L'Istituto Comprensivo Cremona Due trasmette ai dipendenti l'informativa sulla sicurezza e sui rischi derivanti dalla prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Art. 21 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 22 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. eventuali altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 23 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi L.D. sono pari a:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL



29/11/2007	€ 35.326,86;
a bis) resti anni precedenti FIS docenti	€ 2.023,13;
a ter) resti anni precedenti FIS personale Ata	€
3.800,71;	
b) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 4.243,94;
c) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 2.498,25;
c bis) resti incarichi specifici personale Ata anni precedenti	€ 6,48;
d) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti	€ 2.837,96
d bis) resti ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti;	€ 4.840,60
e) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 1.600,60;
e bis) resti ore avviamento pratica sportiva	€ 2.647,01;
f) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 4.335,67;
g) Indennità turni notturni e festivi presso i Convitti e gli Educandi	///
h) per la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi del comma 249 dell'art.1 L.160/2019	€ 14.636,35
h bis) resti anni precedenti valorizzazione del personale	€ 9,68;


CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 24– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 25 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. Per l'anno scolastico 2021/22, le risorse complessive contrattabili, pari ad un importo di €. 35.326,86 (L.D.), detratta l'indennità di direzione spettante al DSGA, pari a € 4.410,00 (L.D.), sono pari ad un importo di €. 30.916,86.
2. Si conviene di ripartire la risorsa complessiva assegnando il 77% della stessa alla componente docente e il 23% alla componente ATA dell'Istituto. Pertanto, sono assegnati per le attività del personale docente € 23.805,98 L.D. (pari a **1360** ore) e per le attività del personale ATA € 7.110,88 L.D. La risorsa contrattabile per il personale docente viene integrata con le economie degli anni precedenti per un importo pari a €. 2.023,13 L.D. (equivalente a 115 ore) portando ad un complessivo di disponibilità per il personale docente pari a €. 25.829,11, mentre la risorsa contrattabile per il personale ATA viene integrata con le economie degli anni precedenti per un importo di €. 3.800,71 L.D., portando ad un complessivo di disponibilità per il personale ATA pari a €. 10.911,59.
3. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a €. 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.



4. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.
5. Ripartizione delle risorse per le funzioni strumentali: la somma a disposizione viene ripartita in base alle esigenze, considerando la complessità delle aree, il numero di persone coinvolte e tenendo conto che una docente dell'area Ptof e una docente dell'area Continuità e Orientamento dispongono di 2 ore ciascuna di potenziamento alla settimana destinate allo svolgimento di mansioni connesse ai loro incarichi; si conviene pertanto di suddividere l'importo fra le aree in questo modo: circa il 15% (circa 30 ore) per l'area Ptof; circa il 40% per l'area inclusione (poco più di 100 ore); circa il 45% (circa 110 ore) per l'area continuità e orientamento.

Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

1. Come previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, il Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti confluisce nel FIS - Fondo dell'Istituzione Scolastica: "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione".
2. Il comma 249 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) dispone che "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione".
3. Le risorse derivanti dal Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti diventano quindi oggetto di contrattazione integrativa destinate a tutto il personale, docente e Ata.
4. La ripartizione di tali risorse fra componente docente e componente Ata avviene nella stessa misura prevista dal presente contratto per la ripartizione del FIS. Pertanto l'importo complessivo pari a €. 14.646,03 L.D. (di cui €. 14.636,35 quale finanziamento per l'a.s. 2021/2022 e €. 9,68 quali economie degli anni precedenti) sono ripartiti al 77% per il personale docente (€ 11.277,44 L.D., pari a **644** ore) e al 23% per il personale ATA, incluso il DSGA, (€. 3.368,59 L.D.)

Art. 27 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale


1. Per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, non sono previsti accantonamenti dai Fondi Contrattati, attivando la formazione del personale attraverso il polo formativo territoriale, associazioni del territorio, autoformazione, in coerenza con quanto inserito nel PTOF dell'Istituto.
2. Per la formazione obbligatoria sulla sicurezza, sentite le proposte del RSPP e del RLS dell'Istituto, saranno utilizzati fondi stanziati sul Programma Annuale dell'Istituto.

Art. 28 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'Istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

a) supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, coordinatori di plesso):

Ore 360



- b) supporto alla didattica (coordinatori di dipartimento, coordinatori di classe, responsabili delle aule speciali): Ore 687
- c) partecipazione a commissioni di supporto alle Funzioni Strumentali: Commissione Ptof, Commissione Bes/Inclusione, (Disagio e Cyberbullismo, Disabilità, Alfabetizzazione e Intercultura) Commissione Niv: Ore 229
- d) Partecipazione a progetti e attività di ampliamento dell'offerta formativa per la scuola primaria: Ore 80
- e) Attività connesse ad incarichi particolari funzionali al Ptof (segretari collegio e consigli, referenti mensa, diario d'istituto, formazione docenti, sito d'istituto, attività lingua inglese, viaggi all'estero, giochi matematici, rapporti con il territorio, tutor docenti neo-assunti, team digitale, tutor P.C.T.O. Scuole Secondarie): Ore 635

Tabella di riepilogo FIS Docenti comprensiva della quota di valorizzazione del personale

Attività	Ore
a) supporto alle attività organizzative:	totali 360 ore
• 2 collaboratori e 2 coordinatori di plesso:	360 ore
b) supporto alla didattica:	totali 687 ore:
• 9 coordinatori di dipartimento – Scuola Secondaria	63 ore (7 ore per ogni coordinatore)
• 25 coordinatori di classe – Scuola Secondaria	375 ore (15 ore per ogni coordinatore)
• 20 coordinatori di classe - Scuola Primaria	200 ore (10 ore per ogni coordinatore)
• 19 responsabili delle aule speciali	90 ore complessive, da suddividere sulla base dell'effettivo impegno, anche per il rifacimento dell'inventario
c) partecipazione a commissioni di supporto alle Funzioni Strumentali e allo staff:	totali 229 ore:
• Supporto allo staff:	60 ore (30 per 1 figura alla Secondaria e 30 per 2 figure alla Primaria)
• Commissione Ptof:	9 ore per 3 docenti (3 ore per ogni docente)
• Commissione Bes/inclusione:	
- Disagio	50 ore per Team Antibullismo: 30 ore per Referente Coordinatore; 20 ore per altri 3 referenti (2 per la Scuola Primaria e 1 per la Scuola Secondaria) 25 ore per 3 Referenti DSA

- Disabilità	20 ore per 1 referente Scuola Secondaria e 1 referente Scuola Primaria;
- Alfabetizzazione/Intercultura	20 ore per 3 referenti (12 per referente Scuola Secondaria; 8 per 2 referenti Scuola Primaria ovvero 4 per ogni referente)
- Nucleo Interno di Valutazione – N.I.V.	20 ore (suddivise fra i 2 docenti referenti)
• Commissione Valutazione	25 ore per 5 referenti (5 ore per ogni referente)
d) Partecipazione a progetti e attività di ampliamento dell'offerta formativa per la Scuola Primaria	90 ore
e) Attività connesse ad incarichi particolari funzionali al Ptof	totali 635 ore:
• Segretaria Collegio Docenti	10 ore
• Segretari Consigli di Classe – Scuola Secondaria	125 ore per 25 segretari (5 ore per ogni segretario)
• Referenti vari:	
- Referente mensa Scuola Primaria	5 ore
- Referente diario di istituto	10 ore
- Referente formazione docenti	20 ore
- Referente per lo screening anti-Covid degli alunni (tamponi salivari)	15 ore per 3 referenti
- Referente Progetto per attività musicali - Piano delle arti	5 ore per 1 referente
- Referenti sito di istituto	30 ore da suddividere fra 3 referenti (1 per plesso)
- Referenti attività di lingua inglese	30 ore: 20 ore per referente Scuola Secondaria; 10 ore per referenti Scuola Primaria
- Referenti giochi matematici	25 ore: 20 ore per referente Virgilio; 5 ore per referente primaria
- Referente Progetto "La Scuola per l'Ambiente"	15 ore per 1 referente
- Referente Progetto "Il tempo ritrovato"	5 ore per 1 referente
- Referente Progetto "Prisma"	5 ore per 1 referente






- Referenti Progetto "Zenit e Nadir"	10 ore per 2 referenti
- Referente Progetto "A scuola contro la violenza sulle donne"	5 ore per 1 referente
- Referente rapporti con il territorio (Mobility Manager)	5 ore
- Referente per CPPC (rete promossa da IIS Galilei di Crema)	5 ore
- Referenti Educazione Civica (per iniziative di formazione promosse da Istituto Ghisleri di Cremona)	20 ore per 2 referenti, 10 ore ognuno
- Tutor docenti neo-assunti	110 ore per 8 tutor
- Tutor P.C.T.O.	12 ore per 3 tutor (4 ore per ogni tutor)
- Tutor tirocinio studenti universitari	20 ore per 2 tutor (10 ore per ogni tutor)
- Team Digitale	100 ore per 4 docenti
● Referenti UST:	
- Referente UST Educazione alla Salute	5 ore
- Referente UST Educazione Stradale	5 ore
- Referente UST Educazione Fisica e Scienze Motorie	10 ore
● Intensificazione dei carichi di lavoro derivanti dall'emergenza sanitaria e dalla DDI (contatti con le famiglie, redazione orari e calendari DAD, supporto tecnico, formazione e aggiornamento, eventuali attività non programmate...)	104 ore
Totale delle ore esposte:	2.119

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, per €. 7.110,88 L.D. suddivise nella misura del 50% al personale di segreteria per € 3.555,44 (pari a ore 245 circa) e nella misura del 50% al personale collaboratore scolastico per € 3.555,44 (pari a h 284 circa). Analogamente le economie degli anni precedenti relativamente al personale ATA, pari a €.3.800,71 (L.D), vengono suddivise nella misura del 50% al personale di segreteria per €. 1.900.35 (pari a ore 130 circa) e nella misura del 50% al personale collaboratore scolastico per €. 1.900.35 (pari a 151 h circa).

Pertanto la quota assegnata al personale ATA viene ripartita nel seguente modo: 396 ore per gli assistenti amministrativi, 435 ore per i collaboratori scolastici.



- ❖ il dipendente che registra nel corso dell'anno scolastico assenze superiori a 20 giorni (escluse ferie e recuperi compensativi)
- ❖ il dipendente che è sottoposto/a a provvedimenti disciplinari per il mancato rispetto del codice di comportamento dei Dipendenti pubblici.

L'assegnazione del BONUS spetterà al Dirigente Scolastico, **previa consultazione del DSGA**, sulla base dei criteri sopra indicati.

Art. 29 – Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il riferimento al compenso spettante, come stabilito dal presente contratto; il pagamento avverrà con tempestività, compatibilmente con le funzionalità del portale NOIPA.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 5, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 31 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso L.D. pari a €. 2.487,50 così fissato: €. 942,50 per 1 A.A. ed € 1.545,00 per n. 4 unità di collaboratori scolastici:

A.A. n. 1 : Procedura protocollo somministrazione farmaci alunni dell'I.C., gestione manutenzione locali e arredi scolastici in rapporto con il Comune, referente COVID;

C.S. n. 4:

€ **325,00** n. 1 unità c/o Monteverdi: assistenza agli alunni con bisogni particolari, supporto ai docenti per l'attività didattica e organizzativa prevista dal P.T.O.F.

€ **325,00** per n. 1 unità c/o Bissolati:

Incarico per : collegamento con gli Uffici di Segreteria, supporto ai docenti per l'attività didattica e organizzativa prevista dal P.T.O.F., referente Covid

€ **515,00** n. 1 unità c/o Virgilio:

Collaborazione : a) con gli Uffici di Segreteria; b) con i docenti a supporto dell'attività didattica e organizzativa prevista dal P.T.O.F.

€ **380,00** n. 1 unità c/o Virgilio: assistenza agli alunni con bisogni particolari, supporto ai docenti per l'attività didattica e organizzativa prevista dal P.T.O.F.

Assistenti Amministrativi

- Supporto per registro elettronico, pagella on line, gestione documentale, pubblicazioni Albo e Amministrazione Trasparente, supporto procedure acquisti, Implementazione nuove procedure SIDI per supplenze temporanee, rinnovo graduatorie, pratiche pensionistiche e utilizzo Passweb, Intensificazione attività per emergenza sanitaria

Totale 183 h

- Coordinamento ufficio didattico, supporto attività didattica P.T.O.F, gestione documentale, intensificazione attività per emergenza sanitaria **Totale 133 h**

- Supporto amministrativo – didattico e supporto procedure acquisti **Totale 50 h**

- accantonamento indennità sost. DSGA **Totale 30 h**

Totale 396 h

Collaboratori Scolastici

- Orario spezzato scuola Bissolati (2 unità x 8 mesi x 2 h mese) /Monteverdi (2 unità x 8 mesi x 2 h mese)

Totale 64 h

- Servizio esterno (2 unità x 10h)

Totale 20 h

- Piccola manutenzione nelle scuole "Virgilio" e "Monteverdi" dell'Istituto (1 unità x 20 h) **Totale 20 h**

- Supporto all'attività didattica e organizzativa prevista dal P.T.O.F. presso "Monteverdi"
(n. 1 C.S. 20 h/ n. 2 C.S. 5 h) **Totale 30 h**

- Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti **Totale 110 h**

- Intensificazione attività per emergenza sanitaria **Totale 154 h**

- Intensificazione per operazioni di ricognizione inventariale **Totale 37 h**

Totale 435 h

3. Ai suddetti importi si aggiunge la quota di cui all'art. 26 comma 4 del presente contratto (valorizzazione del personale scolastico), pari a €. 3.368,59 L.D. che si propone di suddividere nella misura del 50% al personale di segreteria per €. 1.684,30 L.D. (pari a circa 116 ore) e nella misura del 50% al personale collaboratore scolastico per €. 1.684,29 L.D. (pari a circa 134 ore), fermo restando che in caso di mancata assegnazione gli importi residui andranno ad incrementare la base contrattabile per il successivo anno scolastico.

Si propongono i seguenti criteri di premialità del personale ATA:

- Contributo documentato al benessere lavorativo;
- Contributo documentato alla creazione di un clima organizzativo e relazionale che favorisca la gestione della conflittualità;
- Flessibilità operativa e oraria;
- Apprezzamento documentato da parte della comunità scolastica: Dirigente scolastico, Direttore S.G.A., Colleghi, Docenti, genitori, studenti;
- Disponibilità alla Formazione in servizio;
- Miglioramenti apportati e buone prassi lavorative;
- Contributo documentato al funzionamento complessivo della scuola: cura dell'Inclusione, della Sicurezza e della Salute.

Il personale ATA accede al bonus in oggetto sulla base di strumenti di autocandidatura supportati da documentazione.

Non potrà accedere al BONUS per la VALORIZZAZIONE del MERITO per il personale ATA:

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 33 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria


1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 35 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti con eventuale adeguamento del compenso, sentita la RSU.

Art.36 – Sottoscrizione del Contratto Integrativo di Istituto

Dopo l'invio alle autorità competenti, in mancanza di rilievi, la presente ipotesi diviene definitiva a tutti gli effetti.



Cremona, 3 dicembre 2021

Rappresentante dell'Amministrazione: Dirigente Scolastica, Daniela Marzani



Rappresentanti della RSU interna: Luigi Sorbara e Cristina Tarullo

